



WHISTLEBLOWING

1. COSA È IL WHISTLEBLOWING

Il “*Whistleblowing*” consiste nella segnalazione relativa a violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Südtirolgas.

La legge (decreto legislativo 24/2023 e successive modifiche ed integrazioni) disciplina la protezione dei dipendenti, dei liberi professionisti, dei collaboratori, dei tirocinanti che prestano la propria attività presso o per Südtirolgas SpA, che effettuino tali segnalazioni.

Per violazioni devono intendersi i comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi, tra l'altro, ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prevenzione del riciclaggio; tutela dell’ambiente, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le disposizioni di legge sul Whistleblowing non si applicano, tra l’altro, alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che riguardano esclusivamente il suo rapporto individuale di lavoro.

2. CANALI DI SEGNALAZIONE

Sono previsti dalla legge tre canali di segnalazione di violazioni:

1. Canale di segnalazione interna alla società:

Ogni dipendente può, infatti, comunicare in forma anonima all’indirizzo E-mail: whistleblowing@suedtirolgas.it le segnalazioni di violazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La gestione di tale canale di comunicazione e, pertanto, la ricezione, la trattazione delle suddette segnalazioni e il compito di dare seguito alle stesse, è affidato all'Organismo di Vigilanza.

Ogni comunicazione inviata al suddetto recapito viene ricevuta esclusivamente dai membri dell'Organismo di Vigilanza. Il servizio di Whistleblowing prevede la completa anonimizzazione del mittente segnalante. A tale riguardo l'Organismo di Vigilanza riceve solo il messaggio di segnalazione, senza alcun riferimento al mittente.

2. canale di segnalazione esterna alla società (ANAC):

La legge prevede, inoltre, la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), qualora ricorrano le condizioni e secondo le modalità di cui agli art. 6 ss. del decreto legislativo 24/2023, L'art. 6 dispone in particolare che *"La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:*

- a) *non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;*
- b) *la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;*
- c) *la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;*
- d) *la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse".*

ANAC ha attivato un proprio canale di segnalazione esterna al seguente link:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>.

3. divulgazione pubblica:

La legge prevede, infine, la possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche, in altre parole di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla



legge e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta infine salva la possibilità di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

3. CONDIZIONI PER LA SEGNAZIONE E PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata secondo utilizzando i canali previsti, come sopra riassunti.

4. PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

Südtirolgas SPA assicura la riservatezza e la massima protezione dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La Società garantirà la piena osservanza del divieto di atti di ritorsione nei confronti del soggetto segnalante e denunciante, nonché nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante (o di colui che ha sporto una

- denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica) legate alla essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante (o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica), che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni avviene in conformità della normativa vigente.

Infine, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mette a disposizione dettagliate informazioni sul Whistleblowing, consultabili sul sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.